

## **ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE**

### **PROTOCOLLO**

#### **PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA**

- Visto il D.L. 28/2010 art. 4 c. 3;
- Visto il D.L. 28/2010 art. 9;
- Visto il D.L. 28/2010 art. 16;
- Visto il Regolamento del presente Organismo Allegato 3 Regolamento della mediazione On-Line;
- Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (pubblicato nella G.U. del giorno 17 marzo 2020, n. 70), ed atteso che lo stesso all'art. 83, comma 20, prevede:

*20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nei procedimenti di mediazione assistita ... (omissis). Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.*

- Visto l'emendamento all'art. 83 del D.L. 18/2020 c. 20 apportato dalla Legge di conversione n. 27 del 24/4/2020 che ha introdotto:

COMMA 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. COMMA 20 -ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte

anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

### **1. Possibilità di svolgimento dell'incontro di mediazione in via telematica**

Dalla data del 12 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020 o comunque al superamento dell'emergenza sanitaria di cui ai provvedimenti in premessa, potranno essere fissati gli incontri di mediazione con modalità video-conferenza tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings ove tutte le parti (Mediatore, parti, difensori della parte istante e delle parti chiamate) concordino con tale tipo di trattazione. Diversamente verranno fissati incontri in presenza non appena sarà possibile dopo il 1° giugno 2020.

### **2. Deposito della domanda e procura**

Il difensore può raccogliere la sottoscrizione della procura del proprio cliente da remoto facendosi restituire il testo della procura con sottoscrizione scannerizzata e copia del documento di identità. In questo caso la domanda di mediazione riporterà esclusivamente la sottoscrizione del difensore e non quello della parte personalmente.

### **3. Attività preparatoria dell'incontro**

#### **3.1. Attività del Mediatore**

L'incontro di mediazione da remoto sarà fissato dal Mediatore, in seguito all'accettazione dell'incarico, con l'inserimento da parte dello stesso della data sul gestionale Sferabit. Al momento dell'adesione di tutte le parti, il Mediatore invierà loro il link di accesso alla stanza virtuale.

In caso di mancata adesione, il Mediatore invierà il link esclusivamente alla parte istante.

#### **3.2 Attività del Difensore**

I difensori delle parti indicheranno l'indirizzo mail cui vogliono ricevere il provvedimento con il link al collegamento telematico. Indicheranno altresì un recapito telefonico a cui essere contattati per le vie brevi nel caso in cui vi siano difficoltà tecniche nel collegamento on line.

Data la natura sperimentale e la situazione di emergenza in atto, è facoltà del difensore della parte chiamata, al momento di aderire alla mediazione, proporre istanza di trattazione dell'incontro nelle forme ordinarie.

La parte partecipa all'incontro presso la propria abitazione/luogo di lavoro o presso lo studio del Difensore, osservate le precauzioni sanitarie vigenti.

Ove la parte non sia nello studio del difensore, che può garantirne l'identità, dovrà avere con se un documento da mostrare in video per il riconoscimento.

#### **4. Svolgimento dell'incontro**

Il Mediatore dà inizio all'udienza telematica verificando preliminarmente la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in tutti i luoghi, la possibilità di udire quanto viene detto e la possibilità di essere udito e visto da tutti.

Il luogo virtuale cui le parti si collegano è equiparato a tutti gli effetti all'aula di mediazione.

In caso di assenza di parti o difensori, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento di fissazione dell'incontro, dovrà essere contattato per le vie brevi l'assente al fine di assicurarsi che non vi sia una difficoltà tecnica che impedisce la partecipazione all'incontro.

Nel verbale dell'incontro il Mediatore:

- prende atto della dichiarazione di identità dei Difensori delle parti presenti e delle parti, nonché della presenza, nelle stanze da cui viene effettuato il collegamento, di tutti i soggetti che presenziano all'incontro;
- dà atto altresì a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà;
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'incontro di mediazione e della dichiarazione, da parte dei difensori e dei loro assistiti, relativa al fatto che non siano presenti nei locali da cui si è collegati, di soggetti non legittimati;

Durante l'incontro dovrà sempre essere mantenuto attivo da parte di tutti il collegamento video; il Mediatore disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini dell'ordinato svolgimento dell'incontro; è vietata la registrazione dell'incontro o lo scatto fotografico dello schermo. E' vietata la condivisione dei documenti e la registrazione o la fotografia degli stessi.

Potranno tenersi sessioni separate tra il mediatore e ciascuna parte, mediante la disconnessione a turno di una delle parti, sempre operata dal Mediatore.

In caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Mediatore dovrà rinviare l'incontro, facendo dare comunicazione alle parti del verbale contenente il disposto rinvio.

Al termine dell'incontro il Mediatore inviterà i procuratori delle parti ad attestare che lo svolgimento dell'incontro mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

#### **5. Conclusione dell'incontro**

Al termine dell'udienza il Mediatore dà lettura del verbale, lo invia tramite PEC ai difensori

delle parti affinché lo restituiscano con la propria sottoscrizione digitale. Lo sottoscrive a sua volta digitalmente e lo invia alla Segreteria dell'Organismo.